



**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
N. 257 DEL 12/12/2023**

**OGGETTO: DEFINIZIONE MODALITÀ OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** il giorno **DODICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **17:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **RICCARDO FRANCHI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

		presenti	assenti
1.	<b>FRANCHI RICCARDO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>
2.	<b>TRIDENTE LUCA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>X</b>
3.	<b>DE CRISTOFARO VITTORIO</b>	<b>ASSESSORE ANZIANO</b>	<b>X</b>
4.	<b>INGLESE CRISTIANA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>
5.	<b>CORACI ALINA NICOLETA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>

Partecipa con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MARIA ANTONIETTA MUSCO** che cura il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

## **Proposta di deliberazione di Giunta Comunale**

**OGGETTO:** DEFINIZIONE MODALITÀ OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

**RELATORE:** RICCARDO FRANCHI

Il Responsabile della proposta - Dirigente del Servizio 2 “Servizio alla Persona e gestione del territorio”

Su indirizzo del Responsabile Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2019 “D.M. 25.09.2015 Procedure interne antiriciclaggio e antiterrorismo”;
- il decreto del Sindaco n. 175 del 30/11/2023 “Nomina del Segretario Generale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Art. 1 comma 7 Legge 190/2012) per il Comune di Pescia”.

**PREMESSO** che la normativa in materia di prevenzione e di contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo detta le misure atte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

**CONSIDERATO** in particolare l'art. 10, ai commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2007 e s.m.i. che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione (così testualmente il menzionato comma 1: *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.”* e che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 10, comma 2, del predetto decreto che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, n. 90313 concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette

antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”;

**VISTO** il documento adottato dalla Banca D'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria (U.F.I.) per l'Italia in data 23 aprile 2018 con il quale sono emanate “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;

**RITENUTO** pertanto, opportuno dare attuazione al sopra menzionato documento, individuando la figura del Gestore;

**CONSIDERATO** che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha disposto:

- L'obbligo di segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 del “Gestore”, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

**RICHIAMATO** l'art. 6 del Decreto di cui al punto precedente, ove è stabilito che:

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.
2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore".

**CONSIDERATO** inoltre, che l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) comporta specifici obblighi di segnalazione antiriciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni locali, tra i principali soggetti chiamati a implementare gli interventi;

**RILEVATO** che ciascuna Pubblica Amministrazione, anche a livello locale, è anzitutto tenuta a individuare il c.d. Gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel PNRR e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla U.I.F., l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (U.I.F.);

**VISTA** la comunicazione U.I.F. dell'11 aprile 2022 avente a oggetto “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”, nella quale:

- è precisato che il Gestore deve iscriversi al portale Infostat-UIF ed utilizzare tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità;
- è stabilito che deve essere garantita la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte;
- è stabilito che ai fini dell'attuazione del PNRR, particolare rilevanza hanno i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici;

- è sottolineata l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia e viene ricordato che l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e richiede esplicitamente che in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio ed è precisato che, ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti (tipicamente: i professionisti), è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2007;

- è stabilito che le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (S.O.S.) connesse all'attuazione del PNRR dovranno essere accompagnate dal codice PN1 al fine di consentire all'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) di Banca d'Italia di distinguerle da tutte le altre;

**RILEVATO** in particolar modo come il suddetto testo normativo individui nel Gestore la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, precisando che questi possa coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione come previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e dalla delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ove è precisato che la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

**PRESO ATTO** che comunque le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore".

**RITENUTO** opportuno, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e quelli antiriciclaggio e tenuto conto dell'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione, dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del Gestore antiriciclaggio nel Comandante della Polizia Municipale del Comune di Pescia, delegato a trasmettere alla UIF, istituita presso la Banca d'Italia, le segnalazioni e la relativa documentazione di corredo, prevedendo la costituzione di apposito ufficio del gestore, dotato delle necessarie risorse umane e strumentali;

**RILEVATO**, inoltre, che compete alla Giunta comunale l'adozione di uno specifico atto organizzativo, nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

**RITENUTO** opportuno individuare nei Dirigenti / Responsabili dei Settori costituenti massima dimensione organizzativa, come individuate dalla macrostruttura dell'ente, salvo loro delega espressa, i soggetti obbligati a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette, individuate tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018;

**RICHIAMATI** i poteri di disciplina dell'assetto organizzativo degli uffici e servizi da parte della giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e 89 del t.u.267\00;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

**VISTO** il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022\2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2022.

**VISTO** l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente ad interim dell'U.O.C. Polizia Municipale, dell'U.O. Servizi demografici e dell'Ufficio Organi istituzionali, espresso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### PROPONE DI DELIBERARE

1. Il soggetto delegato (ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015) a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione finanziaria per l'Italia) è il **Comandante della Polizia Municipale** il quale, quindi, assumerà la denominazione di "gestore" ai sensi del D.M. 25.09.2015 e si avvarrà della collaborazione degli uffici.
2. I Dirigenti del Comune e i Responsabili dei settori, anche su segnalazione dei rispettivi responsabili di procedimento, sono obbligati a segnalare al gestore di cui al punto precedente tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato al D.M. 25.09.2015:
  - a. Considerata la non esaustività dell'elencazione di cui all'allegato (art. 3, comma 2, del D.M. citato) ogni Dirigente, relativamente al suo settore di attività, deve effettuare la segnalazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare il compimento o il tentativo di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (art.4);
  - b. L'allegato al D.M., di cui al punto a), fa riferimento specifico agli indicatori di anomalia di determinati settori (Controlli fiscali, Appalti, Finanziamenti pubblici, Immobili, Commercio) ma l'attività di segnalazione deve riguardare tutti i settori di attività dell'Ente, data la non esaustività dell'elencazione;
  - c. La segnalazione deve avvenire previa necessaria concreta valutazione specifica da parte del dirigente (art. 3, comma 3, del D.M.);
  - d. La segnalazione al gestore deve contenere tutti gli elementi ed i dati di cui all'art. 7 del D.M., nonché i motivi del sospetto.
3. Il gestore, ricevuta la segnalazione dal dirigente competente, deve trasmettere senza ritardo la segnalazione alla UIF con le modalità di cui all'art. 7 del D.M., previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
4. L'adesione al sistema di segnalazione on-line avviene ad opera del gestore, che si avvarrà dell'ausilio del Servizio Informatico del Comune (art. 7, comma 3 del D.M.).
5. La Direzione Affari Generali e Gestione delle Risorse è incaricata di inserire la tematica nel Piano della Formazione e di provvedere alla formazione dei dipendenti in base all'art. 8 del D.M.
6. Nell'effettuazione delle segnalazioni dai dirigenti al gestore e da questi all'UIF occorre attenersi alle norme in materia di protezione dei dati personali.
7. In attuazione dell'art. 6, co. 9, del D.M. in oggetto, la presente delibera viene pubblicata anche sul sito del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente" – "Anticorruzione".

8. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la su estesa proposta;

RITENUTA la stessa meritevole di integrale approvazione, per le motivazioni sopra enunciate;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

- del Dirigente del Servizio 2 "Servizio alla Persona e gestione del territorio", in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e considerato che questo provvedimento non necessita di parere contabile non comportando riflessi sul bilancio o patrimonio dell'Ente;
- la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale ed il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del presente atto, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del TUEL, resi mediante la sottoscrizione del presente verbale:

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi nei modi e termini di legge,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata, completa di documenti istruttori depositati in atti, facente proprie le motivazioni e il dispositivo.
- 2) Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito UNANIME, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) Di trasmettere copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto disposto.
- 4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line di emergenza del Comune di Pescia. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

**IL PRESIDENTE**  
**RICCARDO FRANCHI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott.ssa MARIA ANTONIETTA MUSCO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/02/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.